

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

CONTENTO. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso che:

sulla scorta d'una pronuncia della quinta sezione del Consiglio di Stato (sentenza n. 1061 del 29 settembre 1994, i competenti uffici delle corti d'appello hanno recentemente segnalato la possibile inidoneità dei collaboratori di cancelleria (settimo livello) a procedere all'autenticazione delle firme di sottoscrizione delle liste dei candidati alle elezioni comunali;

per contro, una tale conclusione sembrerebbe in contrasto con le disposizioni vigenti in tema di funzioni attribuite ai collaboratori di cancelleria, cui risulterebbero trasferiti compiti e attribuzioni demandanti ai cancellieri dalle disposizioni vigenti — e, quindi, anche quelli che disciplinano l'autenticazione delle firme — quali quelle già contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1994, n. 1219;

alla vigilia della scadenza dei termini per la presentazione delle liste, parrebbe opportuna un'indicazione chiara ed univoca da parte del competente dicastero al fine di evitare ogni possibile equivoco in una materia tanto delicata e che potrebbe riflettersi negativamente sullo svolgimento della imminente competizione elettorale, anche a causa della conseguente nullità delle sottoscrizioni autenticate da persona non legittimata —:

quali immediati ed urgenti interventi intenda adottare per chiarire la corretta interpretazione delle vigenti disposizioni in materia, con riferimento specifico al caso dell'attività di autenticazione demandata ai collaboratori di cancelleria;

se non ritenga, eventualmente, di procedere all'adozione di provvedimenti urgenti volti a precisare definitivamente la

competenza dei collaboratori di cancelleria, anche al fine di evitare un'interpretazione restrittiva limitata ai soli dirigenti degli uffici (cancellieri), e ciò in palese contrasto con l'intento di allargare le categorie delle persone autorizzate all'autenticazione;

se, in ogni caso, non ritenga opportuno diramare apposite istruzioni volte a scongiurare errori in materia di autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle liste per le imminenti elezioni amministrative. (5-02888)

TRABATTONI e CARUANO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

invalido civile è colui che ha una ridotta capacità lavorativa, affetto da menomazioni che comportano un danno funzionale permanente;

hanno diritto all'indennità di accompagnamento i cittadini riconosciuti invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche che si trovino nell'impossibilità di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita o, comunque, « gli ultra sessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età » (decreto legislativo 23 novembre 1988 n. 509);

la legge prevede per la malattia di Alzheimer una invalidità fissa del 100 per cento (*Gazzetta Ufficiale* 26 febbraio 1992 n. 43);

nonostante il sopra richiamato quadro normativo non sono infrequenti casi di soggetti colpiti da tale morbo o altre malattie invalidanti, che non si vedono riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento;

gli interroganti concordano sulla necessità di essere rigorosi nella concessione di assegni di accompagnamento, ma ritengono che questo debba avvenire nella correttezza di una pratica diagnostica, e non, come purtroppo è stato loro segnalato dai famigliari di alcuni pazienti, dopo accer-

tamenti sommari che, in alcuni casi, si sono limitati ad accertare che il paziente conoscesse il suo nome ed il suo indirizzo. Con questo modo di procedere è evidente che le concessioni o meno delle indennità di accompagnamento si configurano più come atti arbitrari delle commissioni giudicanti che non il riconoscimento di legittimi diritti a cittadini in sofferenza ed in difficoltà, ed alle loro famiglie sulle quali si rischia di scaricare altissimi costi sociali ed economici —:

se non sia il caso di richiamare le commissioni sanitarie, competenti a certi-

ficare i soggetti colpiti dal morbo di Alzheimer, a formulare diagnosi basate su:

a) un'effettiva ed accurata inchiesta clinica, anamnestica ed obiettiva (l'anamnesi costituisce una componente fondamentale ed insostituibile del processo diagnostico di tale malattia);

b) una valutazione funzionale e cognitiva accompagnata da indagini laboratoristiche e di *neuroimaging* (TAC, RMN);

c) controlli mirati alla valutazione funzionale dell'autonomia, delle capacità relazionali. (5-02889)